

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 203/22/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4215 AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.
(PROC. N. 1631/DDA/LS)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l'istanza DDA/4215, acquisita in data 16 marzo 2022 (prot. n. DDA/0001075), con la quale è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega di SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* <https://www.radionthebeat.it>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Direzione servizi digitali

Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che *“Tramite il presente sito vengono messi costantemente a disposizione del pubblico fonogrammi appartenenti al repertorio amministrato da SCF, mediante l’inserimento degli stessi nel palinsesto della Web Radio, senza idonea licenza e pertanto in violazione dell’articolo 72 lett. a) e lett. d) L.D.A. Si segnala che il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl>. Download diretto del repertorio completo: https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo_ex_art_27_dlgs_35_2017.zip. Si richiede pertanto l’inibizione del dominio nella composizione con e senza www: <https://www.radionthebeat.it/> e <http://radionthebeat.it/>”*;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza e della relativa documentazione allegata risultavano effettivamente presenti le opere oggetto di istanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento*, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l’istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1631/DDA/LS, relativa all’istanza DDA/4215, della Direzione servizi digitali del 24 marzo 2022, prot. n. DDA/0001306 inviata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, al gestore del sito *internet*, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g), del *Regolamento* e alla società Aruba S.p.A. in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f), del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 5 aprile 2022, prot. n. DDA/0001433, con la quale l’ufficio legale di Aruba S.p.A. integrava la sua precedente comunicazione con cui comunicava l’intenzione di adeguarsi spontaneamente a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento e dichiarava *“...in data 04/04/2022 abbiamo ricevuto una comunicazione dal gestore del dominio radionthebeat.it, il quale ci ha comunicato di avere provveduto a regolarizzare la loro posizione.”*;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 6 aprile 2022, prot. n. DDA/0001531, con la quale FPM ha confermato tale affermazione e dichiarava che *“...il gestore del dominio ha provveduto a sottoscrivere licenza con SCF”*, comunicando l’avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento;

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, le opere oggetto di istanza non risultano essere più disponibili alle summenzionate pagine internet;

CONSIDERATO, pertanto, l’avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l’art. 7, comma 3-bis del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l’archiviazione del

Direzione servizi digitali

procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/**4215** ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore